

PROVINCIA DI AREZZO

COMUNE DI BADIA TEDALDA

REG.

**CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA
DELLA PROVINCIA DI AREZZO**

*(D.L. vo 18 agosto 2000 n° 267 – art. 30; art. 62, comma 6, lett. a) del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014,
n. 56)*

L'anno **duemilaventicinque** addì ... (...) del mese di con la
presente convenzione a valere per ogni conseguente effetto di legge:

TRA

La Provincia di Arezzo, codice fiscale 80000610511 rappresentata da
Alessandro Polcri nato a ilnella sua qualità di
Presidente (C.F. 80000610511 e P.IVA 00850580515),

E

Il Comune di Badia Tedalda nella persona del sindaco nato a
..... il, che agisce in nome e per conto
dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. e P.IVA.),

PREMESSO:

- 1) che in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 2023, n. 36, le cui disposizioni con i relativi allegati hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023;
- 2) che, tra le disposizioni del nuovo codice dei contratti, è previsto per le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, che possono procedere direttamente e

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

3) che per effettuare gare di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, e per l'affidamento di lavori d'importo pari o superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

4) che la qualificazione per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, e per l'affidamento di lavori si articola in tre fasce di importo:

a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;

b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino a 5.382.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo;

5) che è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che

soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo;

6) che le stazioni appaltanti non qualificate, come precisato al precedente punto, fatto salvo i casi in cui possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificata e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di

convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c) del presente punto;

7) che la stazione appaltante e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l'apposita sezione dell'AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall'ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione;

8) che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione;

9) che in sede di prima applicazione la stazione appaltante della Provincia di Arezzo, previa richiesta ID: 64897D265BB1B3F488D351E risulta iscritta, con riserva nell'elenco tenuto da ANAC, di cui all'art. 63, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

10) che secondo le disposizioni transitorie e di coordinamento al nuovo codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [art. 225, comma 8], in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti

riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, in legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

11) che la parte seconda della lett. a), del comma 1, art. 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, così dispone: «Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 [del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50], attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.»;

12) che l'Amministrazione provinciale di Arezzo, con deliberazione consiliare

n. 9 del 18 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema di convenzione tipo tra la Provincia di Arezzo e i Comuni del territorio per l'adesione alla stazione unica appaltante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

13) che, pertanto, per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, viene confermata la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dagli articoli 62 e 63 e dell'allegato II.4 del d.lgs. 36/2023;

14) che l'art.30 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

15) ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n.56, «*La provincia, può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e procedure selettive.*»;

16) che l'Amministrazione provinciale di Arezzo, con deliberazione consiliare n. 50 del 29.09.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge e l'Amministrazione Comunale di Badia Tedalda, con deliberazione consiliare n. 15 del 29.04.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, hanno deciso di esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante, mediante convenzione ai

sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, artt. 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nonché approvato il relativo schema di convenzione.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Definizione della Stazione appaltante qualificata "Provincia di Arezzo"

1. La Provincia di Arezzo, quale Stazione appaltante qualificata, (di seguito anche SA) svolge le funzioni di *"Stazione appaltante o centrale di committenza"*, curando le procedure di gara dirette all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, per la stazione appaltante del Comune di Badia Tedalda, non qualificata, ai sensi del comma 2 dell'art. 63 del d.lgs. n. 36/2023 comprese le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

ART. 2 – Attribuzioni della Stazione appaltante qualificata

1. La SA opera presso la sede operativa della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà, 3, Arezzo.

2. La SA opera:

a) come Stazione appaltante qualificata di cui all'art. 1, comma 1, lettera t), dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) come Stazione appaltante qualificata di committenza, in relazione alle

procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.

3. Restano esclusi dall'ambito della presente convenzione:

- gli affidamenti diretti di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del decreto legislativo n. 36/2023;
- gli affidamenti di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023;
- gli affidamenti per i quali è obbligatorio il ricorso a strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o MEPA, o nel caso di ricorso a Centrali di Committenza Regionali e Soggetti Aggregatori (a titolo meramente esemplificativo, servizi di pulizia, trasporto scolastico, etc., attribuiti alla competenza del Soggetto Aggregatore regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 luglio 2018).

4. Il Comune aderente invia alla SA, entro 10 gg. dalla loro approvazione, gli atti di programmazione di lavori, forniture e servizi pubblici, predisposti ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e suoi allegati, per gli affidamenti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. La SA, al ricevimento della documentazione tecnica e dei criteri per la predisposizione della documentazione di gara, provvede a predisporre e ad inviare al Comune aderente la documentazione medesima da allegare alla determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

6. La SA, si impegna, entro giorni trenta dal ricevimento della determinazione a contrattare, corredata e completa della relativa documentazione, ad attivare la procedura di gara.

7. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno, la SA darà seguito alla richiesta del Comune aderente solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività del Servizio.

8. In ogni caso la SA darà corso alle richieste provenienti dal Comune aderente secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo e secondo i tempi compatibili con il carico di lavoro. La SA comunicherà al Comune aderente i tempi di espletamento o l'eventuale posticipo della procedura.

9. Le procedure di gara saranno avviate nel rispetto dell'ordine cronologico di richiesta di attivazione, fatte salve le eventuali interruzioni di termini conseguenti alla necessità di integrare o modificare la documentazione.

10. Le procedure di gara della Provincia di Arezzo hanno priorità sulle gare dei Comuni aderenti. In particolare, le gare della Provincia di Arezzo correlate all'ottenimento di finanziamenti hanno priorità assoluta.

11. Le funzioni di Stazione appaltante o centrale di committenza sono esplicate nella sola fase di svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione, pertanto la SA svolge, in particolare:

- a) acquisizione del CIG per conto del Comune convenzionato, qualora necessario;
- b) pagamento del contributo Anac;
- c) predisposizione degli atti di gara (avviso, bando, disciplinare, lettere d'invito) per conto del Comune aderente;

d) attività di pubblicazione degli atti di gara ai sensi di legge, ad esclusione delle pubblicazioni sulle piattaforme di ANAC;

e) attività di supporto al RUP nella predisposizione delle risposte ad eventuali istanze di chiarimenti in ordine alla documentazione di gara, formulate dagli operatori economici;

f) assistenza al RUP nello svolgimento delle operazioni di gara;

g) redazione dei Verbali di gara delle sedute pubbliche (fase di ammissione/esclusione dei concorrenti, fase di valutazione economica e stesura della graduatoria finale) con formulazione della proposta di aggiudicazione;

h) trasmissione al Comune aderente del Verbale che propone l'aggiudicazione e di tutta la documentazione di gara, necessaria per i controlli di legge.

i) attività di supporto al Comune aderente nell'ambito del sub-procedimento concernente i controlli post gara previsti dal Codice dei Contratti in capo al soggetto aggiudicatario;

j) attività di supporto al RUP nell'ambito di eventuali istanze di accesso agli atti di gara.

12. Lo svolgimento delle predette funzioni avviene utilizzando, nell'ordine:

a) il personale della Provincia di Arezzo assegnato all'Ufficio Gare;

b) il personale del Comune convenzionato per il quale, con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune aderente autorizza sin d'ora la prestazione dell'attività di servizio direttamente presso la Stazione appaltante qualificata, ogni qualvolta venga espressamente richiesto dal responsabile del Servizio Gare, Appalti, Contratti e Espropri.

13. La SA si avvale, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n.360/2023, di una piattaforma per la gestione delle gare telematiche ed il Comune aderente dichiara di autorizzare l'inserimento dei propri dati e logo all'interno della piattaforma stessa per le finalità di cui al Codice dei contratti.

ART. 3 – Attribuzioni del Comune convenzionato.

1. Il Comune aderente convenzionato rimane titolare dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio essendo demandate alla Stazione appaltante qualificata unicamente le funzioni strumentali volte all'individuazione dell'aggiudicatario "provvisorio", permanendo in capo al Comune medesimo ogni attività amministrativa di gestione a rilevanza esterna.

2. Sono attribuite, in particolare, al Comune aderente:

a) l'approvazione e validazione del progetto dell'opera o dell'acquisizione del bene o servizio ed in particolare il Capitolato speciale d'appalto e tutta la documentazione tecnica da inserire in piattaforma e lo schema di contratto;

b) l'acquisizione, quando possibile, del CIG

c) l'acquisizione del CUP necessario come per legge;

d) la nomina del RUP ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 36/2023;

e) l'adozione della determinazione a contrattare nella quale sono formalmente conferite alla Stazione appaltante qualificata, in tutto o in parte, le attribuzioni di cui ai precedenti articoli;

f) la selezione (di competenza specifica del RUP comunale), anche tramite indagine di mercato, degli Operatori economici da invitare alle

procedure negoziate;

g) la nomina della Commissione di gara nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l'eventuale messa a disposizione del personale per lo svolgimento della gara qualora richiesto dalla SUA.AR, in modo particolare dal Responsabile del Servizio/Ufficio competente;

i) la predisposizione delle risposte ad eventuali istanze di chiarimento in ordine alla documentazione di gara, formulate dagli operatori economici;

j) la partecipazione del RUP del Comune aderente alle sedute pubbliche di gara;

k) la verifica dell'anomalia dell'offerta qualora necessaria ed, in ogni caso, la verifica di congruità della manodopera, entrambe di competenza del RUP;

l) l'aggiudicazione della procedura di gara;

m) la gestione di eventuali richieste di accesso agli atti;

n) la verifica dei requisiti;

o) la redazione e stipulazione del contratto completa di tutti gli adempimenti connessi ed ogni attività successiva legata alla fase esecutiva dello stesso.

ART. 4 – Seggi e Commissioni di gara

1. La SA provvederà, su indicazione del Comune aderente, alla individuazione, senza necessità di provvedimento espresso, della composizione del Seggio di gara in caso di appalto aggiudicato con il

criterio del minor prezzo. Lo stesso sarà composto dal RUP del Comune aderente e da due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, dipendenti della SA.

2. Il Comune aderente provvederà alla nomina, con adozione di specifico atto, della Commissione di aggiudicazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La stessa sarà composta da esperti nello specifico Settore oggetto del contratto, in numero dispari di tre o cinque scelti dal Comune aderente che provvederà, altresì, alla raccolta dei *curricula* e delle dichiarazioni sull'assenza di cause di incompatibilità/conflicti di interesse. I costi della Commissione Giudicatrice vengono sostenuti interamente dal Comune aderente.

ART. 5 – Finanziamenti

1. La Provincia di Arezzo si impegna a richiedere ed a partecipare a richieste di finanziamento o a rimborsi da parte di altri enti pubblici che usufruiscono del servizio di stazione appaltante o centrale di committenza.
2. Gli eventuali finanziamenti saranno utilizzati per abbattere i costi delle procedure da parte degli enti aderenti e della Provincia, andando a finanziare i costi di funzionamento della SA.

ART. 6 – Ripartizione delle spese

1. Il Comune aderente riconosce alla SA ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, un importo calcolato in base all'importo degli affidamenti di competenza della Stazione appaltante qualificata secondo

le seguenti percentuali:

COMUNE (residenti)	IMPORTO OPERA/SERVIZIO/FORNITURA	CONTRIBUTO (%)	IMPORTO
	fino a €150.000	----	€ 450
			min. € 450
fino a 10.000 ab.	da € 150.000 a € 1.000.000	0,2	max. € 2.000
			min. € 2.000
	sup a € 1.000.000	0,1	max. € 5.000
	fino a €150.000	---	€ 600
superiore a 10.000 ab.	da € 150.000 a € 1.000.000	0,3	min. € 600 max. € 3.000
			min. € 3.000 max. € 6.000
	sup a € 1.000.000	0,2	

2. Le risorse di cui al comma 1 saranno ripartite, tra il personale dell'Ufficio Gare, Appalti, in cui è incardinata la Stazione appaltante qualificata, che ha partecipato alla predisposizione e all'espletamento delle procedure di gare, ed il personale dei comuni aderenti, nell'eventualità in cui sia stata richiesta la loro partecipazione alle suddette attività espletate dalla SA, secondo le percentuali stabilite da apposito regolamento della SA.

3. Non sono contemplate tra le somme di cui al precedente comma 2 e, pertanto, rimangono a carico del Comune aderente le spese inerenti alla pubblicità delle procedure, ai contributi per l'ANAC, alle commissioni di gara. Le spese anticipate dalla Provincia dovranno essere rimborsate dall'Ente aderente entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Le spese relative al contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico all'ente aderente, salvo il caso di accertamento in via definitiva di responsabilità a carico della Provincia di Arezzo esclusivamente per le attività amministrative poste direttamente in essere dalla stessa. La SA fornirà ogni informazione o elemento utile al contenzioso attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere, riservandosi in via

eventuale la possibilità di costituirsi in giudizio.

ART. 7 – Decorrenza e validità

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è valida fino al 31 dicembre 2026.
2. L'Ente aderente ha facoltà di recedere al termine dei procedimenti in corso già affidati alla SA rimborsando comunque le quote di spettanza fino al momento del recesso. La comunicazione di recesso è indirizzata al Presidente della Provincia di Arezzo, con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 8 - Trattamento dei dati

3. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Comune aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SA, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulla piattaforma per le gare telematiche, sulle Gazzette e sui Bollettini ufficiali di organismi pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.
4. Il Comune aderente autorizza la SA all'utilizzo del logo/stemma dell'Ente.
5. Il Comune aderente, con la sottoscrizione della presente convenzione, nomina il Dirigente della SA, Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SA medesima.
6. Il Comune aderente assolve autonomamente agli adempimenti disposti dalla normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.

ART. 9 – Norme finali e transitorie

1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si

impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.

2. In caso di contenzioso tra gli enti aderenti e la Provincia il Tribunale competente è quello di Arezzo.

ART. 10 – Registrazione

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. n. 642/1972.

ART.11 – Adeguamenti Normativi

Eventuali modifiche al Codice contratti o alla normativa della materia, introdotte nel corso della vigenza della Convenzione, verranno automaticamente applicate.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della Provincia di Arezzo _____

Il Sindaco del Comune di Badia Tedalda _____